

# STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

## parte vigente

## parte modificata

<b>Art.8  Rettore</b>	<b>Art.8  Rettore</b>
<p>1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.</p> <p>2. Il Rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture decentrate, degli status del personale e dei diritti degli studenti.</p> <p>3. Spetta al Rettore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;</li><li>b) vigilare su tutte le strutture e sui servizi amministrativi e contabili dell'Università, al fine di assicurare il rispetto di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, trasparenza, efficacia ed individuazione delle responsabilità</li><li>c) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria;</li><li>d) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo ed i regolamenti interni delle singole strutture, nonché, gli atti contenenti le rispettive modifiche;</li><li>e) predisporre lo schema generale del programma annuale di attività dell'Università ed elaborare la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Ateneo;</li><li>f) stipulare contratti e convenzioni riguardanti la didattica e la ricerca, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto.</li><li>g) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;</li><li>h) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli Organi di autogoverno che presiede, sottoponendoli per ratifica all'Organo stesso nella seduta successiva;</li><li>i) nominare il Direttore Amministrativo;</li><li>j) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;</li></ul> <p>4. Il Rettore viene eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.</p> <p>5. L'elettorato attivo spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) a tutti i docenti;</li><li>b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato;</li><li>c) a una rappresentanza degli studenti.</li></ul>	<p>1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.</p> <p>2. Il Rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture decentrate, degli status del personale e dei diritti degli studenti.</p> <p>3. Spetta al Rettore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;</li><li>b) vigilare su tutte le strutture e sui servizi amministrativi e contabili dell'Università, al fine di assicurare il rispetto di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, trasparenza, efficacia ed individuazione delle responsabilità</li><li>c) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria;</li><li>d) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo ed i regolamenti interni delle singole strutture, nonché, gli atti contenenti le rispettive modifiche;</li><li>e) predisporre lo schema generale del programma annuale di attività dell'Università ed elaborare la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Ateneo;</li><li>f) stipulare contratti e convenzioni riguardanti la didattica e la ricerca, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto.</li><li>g) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;</li><li>h) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli Organi di autogoverno che presiede, sottoponendoli per ratifica all'Organo stesso nella seduta successiva;</li><li>i) nominare il Direttore Amministrativo;</li><li>j) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;</li></ul> <p>4. Il Rettore viene eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.</p> <p>5. L'elettorato attivo spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) a tutti i docenti, <b>nonché ai Ricercatori non confermati;</b></li><li>b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato;</li><li>c) a <b>tutti i una rappresentanza degli studenti rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Consigli di Facoltà, al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, al CASR e al CUS, alla data di indizione delle elezioni.</b></li></ul> <p><b>L'elettorato attivo spetta, altresì, agli studenti-candidati primi dei non eletti, appartenenti alle due liste più votate, nel numero indicato a fianco di ciascuno dei sottoelencati organi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Senato Accademico: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda;</b></li></ul>

<p>Il numero e le modalità di elezione delle rappresentanze di cui ai punti b) e c) sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>6. Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo</p> <p>7. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di I fascia, è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per tre anni a partire dal successivo anno accademico.</p> <p>9. Il Rettore designa un Pro-Rettore vicario scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Pro-Rettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.</p> <p>10. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.</p>	<p>- Consiglio di Amministrazione dell'Università: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda;</p> <p>- Consiglio di Amministrazione dell'ERSU (studenti di primo livello): n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;</p> <p>- C.A.S.R.: n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;</p> <p>- CUS: n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;</p> <p>- Consigli di Facoltà: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda.</p> <p><b>Gli studenti-candidati di cui al comma precedente devono aver mantenuto lo stesso status di studente posseduto al momento delle elezioni delle rappresentanze studentesche. L'impossibilità di attingere alla graduatoria di ogni singola lista, per mancanza di candidati, determinerà la riduzione del numero degli studenti titolari dell'elettorato attivo.</b></p> <p>Il numero e le modalità di elezione delle rappresentanze di cui ai punti b) e c) sono <b>disciplinato</b> dal Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>6. Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo</p> <p>7. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di I fascia, è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per tre anni a partire dal successivo anno accademico.</p> <p>9. Il Rettore designa un Pro-Rettore vicario scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Pro-Rettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. <b>L'ufficio di Pro-rettore è incompatibile con la carica di Preside, di Vice Preside, di Presidente di Corso di studio, di Direttore di Dipartimento, di Responsabile di Unità decentrata e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.</b></p> <p>10. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.</p>
	<p><b><u>Nuovo</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 13 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Collegio dei direttori di dipartimento</b></p> <p><b>Il collegio dei direttori di dipartimento è costituito dai direttori di dipartimento. Esso è l'organo di coordinamento interdipartimentale ed ha funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca.</b></p> <p><b>Il collegio svolge funzioni consultive con particolare riguardo al regolamento amministrativo contabile ed ai regolamenti dei dipartimenti, alla elaborazione del piano</b></p>

	<p>di sviluppo, alla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica e per le attrezzature didattiche e comunque su ogni argomento che il rettore o altri organi dell'Università intendano sottoporre al suo esame. Inoltre dà parere sui dottorati.</p> <p>Il collegio elegge nel suo seno un presidente; l'attività dell'organo è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.</p>
	<p><u>Nuovo</u></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 13 ter</b> <b>Consulta degli Studenti</b></p> <p>La Consulta degli Studenti è organo di coordinamento costituito dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di Amministrazione, all'ERSU, al CASR e al CUS, nonché da uno studente di ciascuna Facoltà, che non risulti essere già rappresentante nei suddetti organi, eletto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà.</p> <p>La Consulta può richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive sulle questioni riguardanti l'attività didattica, i servizi agli studenti, il diritto allo studio e le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 341/1990 e successive modificazioni. Le adunanze della Consulta degli Studenti sono pubbliche.</p> <p>La Consulta elegge nel suo seno il presidente; l'attività dell'organo è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b> <b>Preside</b></p> <p>1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al Preside:</p> <p>a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;</p> <p>b) presentare la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei Corsi di Studio;</p> <p>c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'Ordinamento universitario, dallo Statuto e dal Regolamento.</p> <p>2. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà, di norma tra i professori di prima fascia a tempo pieno.</p> <p>3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della Facoltà ed alle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico amministrativo.</p> <p>4. Le modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.</p> <p>5. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Presidente di Corso di Studio, Direttore di Istituto o Dipartimento, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile di unità decentrate.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b> <b>Preside</b></p> <p>1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al Preside:</p> <p>a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;</p> <p>b) presentare la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei Corsi di Studio;</p> <p>c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'Ordinamento universitario, dallo Statuto e dal Regolamento.</p> <p>2. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà, di norma tra i professori di prima fascia a tempo pieno.</p> <p>3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della Facoltà ed alle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico amministrativo.</p> <p>4. Le modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.</p> <p>5. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, <b>Pro-rettore</b>, Presidente di Corso di Studio, Direttore di <del>Istituto</del> Dipartimento, membro del Consiglio di Amministrazione, e responsabile di unità decentrate - <b>con esclusione dei Centri di Gestione Amministrativa della Facoltà di appartenenza - e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.</b></p>

<p>6. Il Preside designa fra i professori di ruolo un vice-Preside, che lo coadiuva e in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-Preside viene nominato con decreto del Rettore.</p>	<p>6. Il Preside designa fra i professori di ruolo un vice-Preside, che lo coadiuva e in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-Preside viene nominato con decreto del Rettore.</p> <p><b>7. L'ufficio di Vice Preside è incompatibile con la carica di Rettore, di Pro-rettore, di Presidente di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio di Amministrazione, di responsabile di unità decentrate -con esclusione dei Centri di Gestione Amministrativa della Facoltà di appartenenza - e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.</b></p>
	<p><b><u>Nuovo</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 28 bis</b> <b>Poli scientifico didattici</b></p> <p><b>1. L'Università istituisce, al fine di afferire al Politecnico del Mediterraneo, un Polo scientifico tecnologico, dotato di autonomia gestionale ed amministrativa e costituito da strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio impegnate negli ambiti didattico scientifici, tecnologici e applicati del suddetto Politecnico.</b></p> <p><b>2. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può istituire, altresì, presso le sedi decentrate, Poli scientifico didattici, dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, ferme restando le attribuzioni degli Organi di Ateneo e delle Facoltà interessate.</b></p> <p><b>3 La costituzione dei Poli è approvata dagli Organi di Governo, secondo le rispettive competenze. Gli organi, la durata, le attribuzioni, l'organizzazione, il funzionamento dei Poli sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo; per quanto attiene al Polo di cui al 1° comma, il Regolamento Generale di Ateneo recepisce quanto stabilisce in merito l'intesa costitutiva del Politecnico del Mediterraneo.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>Organi del Dipartimento</b></p> <p>1. Sono Organi del Dipartimento:</p> <p>a) il Consiglio di Dipartimento b) il Direttore c) la Giunta</p> <p>2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli Dipartimenti. Il Segretario amministrativo ne fa parte di diritto. Il Consiglio può deliberare di accettare, in seno allo stesso, rappresentanze di enti pubblici di ricerca, in regime di reciprocità.</p> <p>3. Il Consiglio di Dipartimento elabora un regolamento che disciplini le attribuzioni dei diversi Organi e il loro funzionamento. Il regolamento è approvato secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 3 del presente Statuto.</p> <p>4. Il Consiglio di Dipartimento delega alcune funzioni alla Giunta in conformità alle norme del proprio Regolamento.</p> <p>5. Tutte le componenti hanno diritto a partecipare alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento. I pareri relativi alle chiamate dei professori di ruolo sono espressi nella composizione prevista dalle norme di legge vigenti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>Organi del Dipartimento</b></p> <p>1. Sono Organi del Dipartimento:</p> <p>a) il Consiglio di Dipartimento b) il Direttore c) la Giunta</p> <p>2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli Dipartimenti. Il Segretario amministrativo ne fa parte di diritto. Il Consiglio può deliberare di accettare, in seno allo stesso, rappresentanze di enti pubblici di ricerca, in regime di reciprocità.</p> <p>3. Il Consiglio di Dipartimento elabora un regolamento che disciplini le attribuzioni dei diversi Organi e il loro funzionamento. Il regolamento è approvato secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 3 del presente Statuto.</p> <p>4. Il Consiglio di Dipartimento delega alcune funzioni alla Giunta in conformità alle norme del proprio Regolamento.</p> <p>5. Tutte le componenti hanno diritto a partecipare alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento. I pareri relativi alle chiamate dei professori di ruolo sono espressi nella composizione prevista dalle norme di legge vigenti.</p>

<p>6. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno.</p> <p>7. La Giunta è formata di norma da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico- amministrativo. Il Segretario amministrativo ne fa parte con voto consultivo e funge da verbalizzante.</p> <p>8. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato, nell'ambito delle singole componenti.</p> <p>9. I membri della Giunta durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. Una eventuale successiva rielezione non può avvenire prima di un triennio d'intervallo.</p>	<p>6. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno.</p> <p><b>6 bis. L'ufficio di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quello di Rettore, di Pro-rettore, di Preside, di Vice Preside, di Presidente di Corso di Studio, di responsabile di unità decentrate e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.</b></p> <p>7. La Giunta è formata di norma da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico- amministrativo. Il Segretario amministrativo ne fa parte con voto consultivo e funge da verbalizzante.</p> <p>8. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato, nell'ambito delle singole componenti.</p> <p>9. I membri della Giunta durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. Una eventuale successiva rielezione non può avvenire prima di un triennio d'intervallo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>Istituti</b></p> <p>1. Gli Istituti, ordinati in conformità delle prescrizioni previste nell'art. 73 del presente Statuto, svolgono attività didattica e di ricerca secondo quanto previsto dalle norme vigenti.</p> <p>2. Gli Istituti esprimono, per gli insegnamenti a loro afferenti, pareri sull'assegnazione delle supplenze e degli affidamenti da parte delle Facoltà e svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>3. Gli Istituti non godono di autonomia finanziaria e avanzano le richieste di spazi, personale tecnico-amministrativo e di risorse alle Facoltà.</p> <p>4. Le deliberazioni concernenti la formulazione di richieste, pareri e proposte sono disciplinate dal Regolamento di Istituto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>Istituti</b></p> <p><del>1. Gli Istituti, ordinati in conformità delle prescrizioni previste nell'art. 73 del presente Statuto, svolgono attività didattica e di ricerca secondo quanto previsto dalle norme vigenti.</del></p> <p><del>2. Gli Istituti esprimono, per gli insegnamenti a loro afferenti, pareri sull'assegnazione delle supplenze e degli affidamenti da parte delle Facoltà e svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari.</del></p> <p><del>3. Gli Istituti non godono di autonomia finanziaria e avanzano le richieste di spazi, personale tecnico-amministrativo e di risorse alle Facoltà.</del></p> <p><del>4. Le deliberazioni concernenti la formulazione di richieste, pareri e proposte sono disciplinate dal Regolamento di Istituto.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b> <b>Organi dell'Istituto</b></p> <p>1. Sono organi dell'Istituto il Consiglio d'Istituto, il Direttore ed eventualmente la Giunta.</p> <p>2. Il Consiglio d'Istituto è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti all'Istituto, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti. La tipologia e consistenza di tali rappresentanze sarà stabilita dai Regolamenti dei singoli Istituti.</p> <p>3. Il Consiglio d'Istituto elabora un Regolamento che disciplini le attribuzioni dei diversi organi ed il loro funzionamento. Il Regolamento è approvato secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 3 del presente Statuto.</p> <p>4. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno ed è eletto dal Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b> <b>Organi dell'Istituto</b></p> <p><del>1. Sono organi dell'Istituto il Consiglio d'Istituto, il Direttore ed eventualmente la Giunta.</del></p> <p><del>2. Il Consiglio d'Istituto è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti all'Istituto, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo e da una rappresentanza degli studenti. La tipologia e consistenza di tali rappresentanze sarà stabilita dai Regolamenti dei singoli Istituti.</del></p> <p><del>3. Il Consiglio d'Istituto elabora un Regolamento che disciplini le attribuzioni dei diversi organi ed il loro funzionamento. Il Regolamento è approvato secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 3 del presente Statuto.</del></p> <p><del>4. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno ed è eletto dal Consiglio.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.43</b> <b>Centro Linguistico</b></p> <p>1. Il Centro Linguistico promuove la formazione linguistica degli studenti e del Personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.43</b> <b>Centro Linguistico e Multimediale di Ateneo</b></p> <p>1. Il Centro Linguistico e <b>Multimediale di Ateneo</b> promuove la formazione linguistica degli studenti e del Personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.</p>

<p>Può fornire inoltre, nel rispetto delle priorità istituzionali, attività di consulenza e formazione a favore di Enti pubblici e privati.</p> <p>2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del Centro Linguistico sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p>Può fornire inoltre, nel rispetto delle priorità istituzionali, attività di consulenza e formazione a favore di Enti pubblici e privati.</p> <p>2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del Centro Linguistico e <b>Multimediale di Ateneo</b> sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 73</b> <b>Riordino degli Istituti</b></p> <p>1. All'entrata in vigore del presente Statuto tutti gli Istituti esistenti nell'Ateneo conformano il loro ordinamento a quanto disposto in materia nei precedenti articoli.</p> <p>2. Sono disattivati gli Istituti e qualsiasi altra struttura scientifico- didattica, cui afferiscono meno di quattro professori di ruolo.</p> <p>3. La Facoltà provvederà ai relativi processi di aggregazione e afferenza in assenza di autonoma iniziativa.</p> <p>4. Trascorso un quadriennio dall'approvazione dello Statuto, il Rettore, con proprio decreto, procede alla disattivazione degli Istituti eventualmente ancora in essere.</p> <p>5. Sino alla loro disattivazione, la gestione amministrativa degli Istituti fa capo ai centri di gestione amministrativa costituiti presso ogni Facoltà.</p>	<p><b>abrogato</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 73</b> <b>Riordino degli Istituti</b></p> <p><del>1. All'entrata in vigore del presente Statuto tutti gli Istituti esistenti nell'Ateneo conformano il loro ordinamento a quanto disposto in materia nei precedenti articoli.</del></p> <p><del>2. Sono disattivati gli Istituti e qualsiasi altra struttura scientifico- didattica, cui afferiscono meno di quattro professori di ruolo.</del></p> <p><del>3. La Facoltà provvederà ai relativi processi di aggregazione e afferenza in assenza di autonoma iniziativa.</del></p> <p><del>4. Trascorso un quadriennio dall'approvazione dello Statuto, il Rettore, con proprio decreto, procede alla disattivazione degli Istituti eventualmente ancora in essere.</del></p> <p><del>5. Sino alla loro disattivazione, la gestione amministrativa degli Istituti fa capo ai centri di gestione amministrativa costituiti presso ogni Facoltà.</del></p>
	<p><u><b>Nuovo</b></u></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 79</b> <b>Norma transitoria</b></p> <p><b>Le incompatibilità tra uffici sancite con la delibera del Senato Accademico del 23 luglio 2007 non si applicano a coloro che hanno la titolarità alla data di pubblicazione delle suddette modifiche.</b></p>

**N.B.:** le parti di testo evidenziate in grassetto sono quelle di nuovo inserimento, mentre le parti barrate sono quelle eliminate.